

**RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI:  
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE  
DI RIFORMA A VENTI ANNI  
DAL D. LGS. 231/2001**

**2021 / 1-BIS**

**Responsabilità degli enti e reati colposi: verso il  
tramonto dell'“interesse o vantaggio”?**

di Roberta De Paolis

di Roberta De Paolis

**Abstract**

La crisi epidemiologica che ha investito l'Europa pone le imprese dinanzi ad una più pregnante esigenza di verificare l'adeguatezza dei propri presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D'altro canto, la rinnovata attenzione dedicata al tema degli infortuni sul lavoro impone al giurista un'approfondita riflessione sugli stessi meccanismi di attribuzione all'ente della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Le difficoltà circa la compatibilità tra il binomio “*interesse o vantaggio*” con la struttura delle fattispecie colpose rischiano di deviare dallo spirito per cui il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto: consegnare la sfida della prevenzione nelle mani delle stesse società chiamandole ad essere protagoniste e non mere spettatrici della *compliance* aziendale.

In questo frangente, il contributo mira ad immaginare un criterio alternativo di imputazione della responsabilità da reato che possa aderire omogeneamente alle fattispecie colpose e valorizzare il modello della *colpa specifica* di organizzazione di cui l'ente è chiamato a rispondere. La necessità di adottare un nuovo approccio nell'apprezzamento del tema della gestione del rischio in situazioni e strutture complesse verrà approfondita sviluppando tre piani tra loro variamente interconnessi: in prima istanza si procederà ad una analisi critica dell'“esistente”, dopodiché si tenterà di filtrare il sistema domestico attraverso le lenti dell'esperienza francese e britannica, in ultimo si concluderà suggerendo un meccanismo imputativo che, superando le difficoltà riscontrate nelle soluzioni interpretative sinora suggerite da dottrina e giurisprudenza, possa rispondere in modo sistematicamente coerente alla necessità di fondare la responsabilità penale degli enti nell'ambito dei reati colposi.

*The epidemiological crisis that hit Europe has called corporations to further assess the adequacy of their controls concerning health and security within the workplace. Such a renewed attention to the workplace safety requires a deep reflection on the mechanisms of charging responsibility to corporation as provided by Legislative Decree 231/2001. Indeed, the weaknesses regarding the difficult compatibility of the binomial “interest or advantage” with the culpable offences committed in violation of accident-prevention laws and laws regarding hygiene and health in the workplace risk to deviate from the spirit that originally inspired the Decree 231/2001: namely the objective of making companies protagonists of a compliance-based system of crime prevention.*

*Thereby, this paper aims to imagine an alternative criterion of indicting corporation which, on the one hand, could better adhere to culpable offences and, on the other hand, could enhance a responsibility paradigm specifically founded on the corporative organizational fault. The need to portray a new approach in the field of corporate risk management within complex situations will be deeply analyzed through the development of three interconnected levels: in the first instance, it will be carried out a critical analysis of the current domestic system, secondly, the Italian system will be filtered through the comparative lenses - by dealing with the French and British reforms on the matter - and, finally, it will be suggest an alternative paradigm for the Italian corporate responsibility system on culpable offences' field. More specifically, it will be conceived a mechanism able to both overcome the criticalities addressed so far by the interpretations given by doctrine and case law and to respond consistently to the corporative responsibility originally shaped by the legislator of the Decree 231/2001.*

## Sommario

**1.** Premessa. – **2.** Il criterio dell'interesse e del vantaggio: analisi critica dell'"esistente". – **3.** Parziali considerazioni conclusive. – **4.** La lentezza della comparazione. – **5.** Il modello *pour compte* dell'ordinamento francese. – **6.** Il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*. – **7.** Conclusioni.

### 1. Premessa.

L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 ha posto le imprese italiane dinanzi alla rinnovata necessità di verificare l'adeguatezza dei propri presidi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto alla luce dell'urgenza di fronteggiare un rischio biologico talmente inedito come quello causato dal virus. Difatti, laddove le misure volte a proteggere l'integrità psicofisica dei dipendenti non fossero idonee, la malattia ovvero il decesso dei lavoratori potrebbero integrare i reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con la conseguenza di radicare, ai sensi dell'art. 25 *septies* del D. lgs. 231/2001, la responsabilità della società se da tali eventi si possa inferire un interesse o vantaggio per quest'ultima. Peraltro, il rischio per le persone giuridiche è tutt'altro che marginale, atteso che, al di là del danno reputazionale, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che nel massimo può raggiungere la soglia di 1.549.000 Euro, oltre che a misure interdittive applicabili anche in via cautelare. Risulta dunque evidente come il contesto attuale, in tutta la sua straordinarietà, lasci riemergere con rinnovato vigore un "tema caldo" in ambito di responsabilità da reato degli enti - ossia il problematico meccanismo imputativo in caso di criminalità di natura colposa - da rendere oramai tanto inevitabile quanto imperativa un'approfondita riflessione volta a scorgere soluzioni capaci di tutelare le esigenze di salute dei lavoratori senza tuttavia pregiudicare l'obiettivo di garantire una certa continuità aziendale.

### 2. Il criterio dell'interesse e del vantaggio: analisi critica dell'"esistente".

Già all'indomani dell'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 il criterio della commissione dell'illecito nell'interesse o vantaggio dell'ente (art. 5) ha suscitato ampie discussioni circa la sua natura<sup>1</sup>, tornando ad animare i dibattiti di dottrina e giurisprudenza in seguito all'ingresso dei delitti colposi di evento all'interno del catalogo dei reati presupposto. Più precisamente, il legislatore italiano ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300<sup>2</sup>, estendendo l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli

enti alla materia degli infortuni sul lavoro grazie all'introduzione dell'art. 25 *septies*<sup>3</sup>, con la conseguenza di sollevare non pochi problemi interpretativi in ordine alla difficile compatibilità tra la non volontà dell'evento lesivo e la formula imperniata sul finalismo della condotta<sup>4</sup>. In altre parole, appare improbabile immaginare di poter commettere una lesione colposa o addirittura un omicidio nell'interesse della persona giuridica per assicurarle un vantaggio, perché, dal più cinico dei punti di vista<sup>5</sup>, essi comporterebbero per l'ente perdite finanziarie non trascurabili in termini di spese processuali, risarcimento del danno, sanzioni pecuniarie, aumento dei premi assicurativi, oltre che un irrimediabile danno all'immagine. Inoltre, pur volendo ammettere la possibilità che le norme contravvenzionali a tutela della sicurezza e salute sul lavoro vengano violate con l'effettivo obiettivo di favorire l'ente, se ciò potrebbe dirsi immaginabile con riguardo alle condotte dei soggetti apicali - tendenzialmente più sensibili alle possibilità di risparmio dei costi destinati ad implementare sistemi efficaci di prevenzione - non è affatto pacifico ipotizzare la medesima recettività in capo ai sottoposti<sup>6</sup>. Tutto considerato, in un primo momento, si è dunque convenuto sull'irriducibilità concettuale tra il binomio "interesse-vantaggio" dell'ente e la natura colposa dei reati di omicidio e lesioni, impossibilità ontologica<sup>7</sup> tale da rendere inevitabile l'approdo ad una *interpretatio abrogans* dell'art. 5. Tuttavia, per evitare di giungere ad una conclusione che non solo avrebbe vanificato l'intervento originario del legislatore, ma soprattutto l'evidente volontà di quest'ultimo di mantenere l'impianto dell'art. 5 alla luce delle correzioni successive<sup>8</sup>, la dottrina e la giurisprudenza hanno proposto varie opzioni ermeneutiche che "conservassero" la norma<sup>9</sup>.

Di seguito si procederà ad una breve rassegna delle soluzioni individuate le quali, in prima approssimazione, confluiscono o nel filone maggioritario ovvero nell'alveo delle interpretazioni adeguatrici minori<sup>10</sup>.

Da un primo punto di vista, viene in considerazione l'idea - dapprima avanzata dalla Relazione al d.lgs. 231 e poi condivisa dalla giurisprudenza - per cui la coppia "interesse-vantaggio" farebbe riferimento a due concetti differenti e tra loro alternativi: se l'interesse indica una finalità del reato verso un'utilità, la cui connotazione soggettiva va valutata

*ex ante*, il vantaggio postula invece un'acquisizione concreta la cui oggettività può essere apprezzata solamente *ex post*. A fronte di un simile assetto concettuale, l'orientamento in discorso propone di considerare solamente il criterio del vantaggio<sup>11</sup>, tanto più laddove sembrerebbe che il legislatore l'abbia inserito proprio in vista della futura introduzione dei reati colposi, per i quali esso assumerebbe un ruolo caratteristico<sup>12</sup>. In buona sostanza, l'interprete dovrebbe verificare se l'ente abbia guadagnato un effettivo beneficio, in termini di risparmio di costi o di tempi nel processo produttivo, in seguito alla violazione della regola cautelare dalla quale è derivato l'evento lesivo<sup>13</sup>. Una simile impostazione ha riscontrato criticità per almeno tre fattori: sembrerebbe, per un verso, che il criterio dell'interesse venga interpretato alla stregua del dolo specifico, così aderendo esclusivamente alla sfera soggettiva dell'agente e non, come vorrebbe il dato normativo, all'ente<sup>14</sup>; per altro verso, tale orientamento renderebbe inapplicabile ai reati colposi l'ultimo comma dell'art. 5 (*L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*)<sup>15</sup>; infine, una simile concezione permetterebbe di attribuire la responsabilità dell'ente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio fosse un mero effetto fortuito della condotta<sup>16</sup>.

Secondo una diversa impostazione, il binomio interesse-vantaggio esprimerebbe un'endiadi, vale a dire un significato unitario riconducibile al requisito "stabile e pregnante" di interesse<sup>17</sup>. Pertanto, anche l'interesse deve trovare una spiegazione in termini oggettivi, cioè in riconoscibile connessione alla condotta dell'autore del reato<sup>18</sup>: in altre parole, l'interesse dovrebbe rinvenirsi non tanto nell'atteggiamento finalistico dell'autore individuale, nemmeno negli eventi lesivi (poiché necessariamente non voluti), quanto piuttosto con riferimento alla condotta tenuta dalla persona fisica nello svolgimento dei suoi compiti all'interno dell'ente<sup>19</sup>. Ad avviso dei suoi sostenitori, una simile interpretazione non solo è confermata dalla circostanza per cui i reati colposi concentrano il disvalore nella violazione della norma cautelare da cui deriva l'evento lesivo<sup>20</sup>, ma altresì dal caso di specie, ove è impensabile, come già accennato in precedente, che eventi quali la morte, la malattia professionale, lesioni gravi o gravissime possano essere realizzati perseguendo l'interesse o il vantaggio dell'ente. Peraltro, la stessa espressione utilizzata dal legislatore ("hanno agito") rifletterebbe l'intenzione di riferire il criterio d'imputazione alla condotta dell'autore, coerentemente al fatto che la disciplina dettata possiede carattere generale e non può pertanto assumere connotazione prettamente

psicologica<sup>21</sup>. Nonostante tale impostazione abbia registrato ampio accoglimento in giurisprudenza<sup>22</sup>, non se ne possono sottacere le valutazioni critiche a cui è stata sottoposta. Taluni hanno evidenziato che riferire l'interesse alla condotta – ossia all'attività d'impresa svolta – piuttosto che al reato, finisce per degradare l'evento a condizione obiettiva di punibilità<sup>23</sup>; ignorando peraltro che la condotta colposa antidoverosa sarebbe già punita con una contravvenzione, mentre l'articolo 25-*septies* letto in combinato con l'art. 5 comma 1 si riferisce testualmente ai reati colposi d'evento<sup>24</sup>. Nondimeno, a conferma del rischio di ricadere in un'iscrizione tendenzialmente oggettiva dell'evento, vi è il fatto che nell'alveo di qualsiasi attività d'impresa è sempre agevolmente riscontrabile un qualche *interesse*<sup>25</sup>. In ultimo, tale ricostruzione teorica rischia di alterare in modo arbitrario l'unitarietà della nozione di interesse a seconda che si tratti di reati dolosi ovvero colposi di evento: in un caso, esso verrebbe riferito al reato nella sua interezza, nell'altro, invece, esclusivamente all'attività di impresa nell'ambito della quale il reato è stato commesso<sup>26</sup>. Da questo ultimo punto di vista, vi è da evidenziare che dalla lettura di alcune norme del D.lgs. 231/2001<sup>27</sup> si rileva chiaramente la volontà del legislatore di distinguere concettualmente l'interesse dal vantaggio, ancorché quest'ultimo *giuoca un ruolo sostanzialmente comprimario all'interesse*<sup>28</sup>.

Sul piano delle interpretazioni adeguatrici minori emergono invece le letture che fanno leva sulla distinzione tra interesse *immediato* e interesse *mediato* ovvero quelle che si concentrano sul discrimine tra colpa *cosciente* e colpa *incosciente*. Dal primo punto di vista, è bene chiarire che per interesse *immediato* si intende quella finalizzazione della condotta direttamente rivolta a favorire l'ente (ipotesi di facile individuazione nei delitti dolosi), mentre per interesse *mediato* ci si riferisce ad un reato compiuto *in occasione* dello svolgimento di un'attività lecita, ancorché finalizzata anch'essa a perseguire il medesimo interesse<sup>29</sup>. Pertanto, alla luce di una simile concezione, nei reati colposi risulta apprezzabile l'interesse esclusivamente nella sua forma mediata, laddove è solo l'attività d'impresa entro cui viene commesso l'illecito ad essere immediatamente rivolta all'interesse dell'ente<sup>30</sup>. Una simile opzione ermeneutica è talmente affine alla concezione oggettiva dell'interesse – quale atteggiamento non meramente psicologico ma di oggettiva finalizzazione della condotta – da non ravvisarne alcuna effettiva differenza.

La seconda delle impostazioni, radicandosi viceversa sull'interesse in senso soggettivo, finirebbe per sottrarre qualsiasi rilevanza a condotte sprovviste

di atteggiamento finalistico, ossia quelle connotate da colpa incosciente dell'agente il quale ignora di violare le norme cautelari<sup>31</sup>. In buona sostanza, a detta di tale orientamento, è solo nei casi di colpa cosciente che si rinverrebbe quell'interesse strutturalmente compatibile con la condotta che integra l'illecito colposo<sup>32</sup>, nella misura in cui l'agente, ancorché consapevole di violare norme cautelari e della possibilità che si realizzi l'evento come conseguenza della sua condotta, ne esclude l'esito dannoso sottovalutando la pericolosità della situazione.

Tuttavia, la riflessione che fa della coscienza dell'agente l'elemento di discriminazione per determinare la responsabilità dell'ente sconta un doppio vizio radicale: non solo l'accertamento dell'interesse verrebbe riferito esclusivamente al soggetto persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale, ma finirebbe altresì per ridurre eccessivamente il campo di applicazione dell'articolo 25-septies, attesa l'automatica esclusione della responsabilità nei casi in cui la violazione della regola cautelare, benché tenuta nell'interesse dell'ente, risulti comunque inconsapevole. A titolo esemplificativo, secondo quest'ultima impostazione l'ente non sarebbe ritenuto responsabile nel caso in cui un datore di lavoro, affiancato da consulenti selezionati in modo tale da ridurre i costi, non adotti le misure necessarie a causa di un'inadeguata individuazione delle fonti di rischio attuata in sede di redazione del piano di valutazione<sup>33</sup>. Peraltro, in ipotesi di questo tipo, parrebbe più convincente supporre che la scelta consapevole di un sistema meno costoso sia più prossimo al dolo eventuale piuttosto che alla colpa con previsione.<sup>34</sup> Infine, vi è da notare che la distinzione tra colpa cosciente e colpa incosciente non ha trovato riscontro sul piano della prassi giudiziaria, laddove nella maggior parte dei casi la contestazione dell'elemento psicologico prescinde dal riferimento a coefficienti psicologici effettivi<sup>35</sup>.

### 3. Parziali considerazioni conclusive.

La breve panoramica appena conclusa suggerisce che per non precipitare in una *interpretatio abrogans* ovvero in soluzioni di analogia *in malam partem*, l'unico espediente praticabile per conciliare l'interesse ed il vantaggio con la natura dei reati colposi sarebbe quello di riferire il binomio in oggetto alla sola condotta antidoverosa. Più nello specifico, si fa riferimento alla ricostruzione del criterio dell'interesse in senso oggettivo, nella misura in cui esso sembrerebbe arginare il rischio di una concreta inoperatività della nuova disposizione. Tuttavia, anche siffatta opzione, seppur preferibile rispetto al vantaggio di

prospettive avanzate, si espone ad inconvenienti di non poco momento sul piano della sostenibilità sistematica: essa finisce per subordinare la responsabilità dell'ente alla mera violazione della norma cautelare, con la conseguenza di ritenere sempre sussistente il requisito dell'interesse poiché, di solito, l'inosservanza della norma di prevenzione viene commessa nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa<sup>36</sup>. In altre parole, emergono quelle "slabbrature"<sup>37</sup> verso la responsabilità oggettiva che connotano l'opera della giurisprudenza in materia di responsabilità colposa all'interno delle imprese, la quale, a dispetto di un sistema di vera e propria ipertipizzazione della colpa<sup>38</sup>, finisce con il recuperare profili di colpa generica ogniqualvolta non è possibile contestare la colpa specifica<sup>39</sup>. Parimenti, si registrano frizioni coi principi di legalità e colpevolezza in quanto l'applicazione del criterio dell'interesse in senso oggettivo porterebbe l'ente ad essere punito per la condotta antidoverosa e non, come previsto dall'art. 25 septies, per il delitto colposo di evento. Si assiste così alla vanificazione del rimprovero all'ente originariamente concepito dal legislatore, vale a dire quella colpa intesa come indifferenza (*no care*) per gli interessi potenzialmente pregiudicabili la quale, tanto nei reati presupposto di natura dolosa che in quelli di natura colposa, è capace di fagocitare il fatto<sup>40</sup>.

Alla luce di ciò, si ripropone quell'irriducibile alternativa tra la disapplicazione dell'art. 25-septies e l'attribuzione a titolo di responsabilità oggettiva degli illeciti in esso previsti, sollevando la necessità di procedere ad una riformulazione del testo della norma con il fine di risolvere le difficoltà applicative sinora prospettate. In particolare, le strade suggerite si potrebbero compendiare in due principali filoni: da un lato, vi è chi ha proposto di riformulare il criterio dell'interesse in modo tale da contestare l'illecito all'ente solo laddove la condotta sia idonea a procurargli un beneficio<sup>41</sup>; per altro verso, se ne auspica un'eliminazione richiedendo unicamente che il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività rischiosa caratteristica dell'ente<sup>42</sup>. Un'ulteriore opzione, sicuramente ricompresa nella tendenza di chi ne suggerisce l'eliminazione, è quella di adottare una clausola più ampia simile a quella prevista dal sistema francese, vale a dire quel meccanismo che ritiene l'ente penalmente responsabile del fatto illecito commesso dall'organo o rappresentante che agisce in nome o nell'interesse della società (*pour compte*). Tuttavia, il mero trapianto della soluzione francese abiliterebbe l'ingresso ad una formula onnivora capace di adattarsi con eccessiva elasticità alla particolare natura del reato o dell'interesse

perseguito, lasciando alla discrezionalità del giudice la corretta delimitazione del rimprovero dell'ente<sup>43</sup>, con la conseguenza di ridimensionare fino ad annullare le possibilità di difesa da parte di quest'ultimo<sup>44</sup>.

#### 4. La lente della comparazione.

La difficile compatibilità tra il binomio interesse-vantaggio ed i reati colposi ha comportato un considerevole sforzo interpretativo al fine di non sconfessare la volontà del legislatore del 2001. Eppure, come ben si è potuto notare, ogni tentativo volto alla conservazione della norma cede alle pericolose derive che rischiano di pregiudicare il sistema della colpevolezza dell'ente così come originariamente concepito. In buona sostanza, sembra che qualsiasi soluzione pendente irrimediabilmente tra l'*interpretatio abrogans* e l'attribuzione a titolo di responsabilità oggettiva degli illeciti previsti nell'art. 25-septies. Di seguito si tenterà dunque di filtrare le proposte sinora contemplate nell'ordinamento italiano attraverso la lente comparatistica, chiamando in causa le opzioni adottate in materia dall'ordinamento francese e da quello britannico. Difatti, se da una parte il criterio francese del "*pour compte*" potrebbe richiamare la nostrana combinazione dell'interesse e vantaggio, per altro verso è consueto il riferimento all'assonanza concettuale ed alla contiguità teorica<sup>45</sup> che sembrano vigere fra le soluzioni individuate nell'ordinamento inglese e quelle domestiche. In definitiva, il confronto offerto dallo strumento comparatistico, lungi dall'aprire ad un mero trapianto delle soluzioni straniere, schiude piuttosto ad una prospettiva che, sfuggendo al rischio di cadere verso forme mascherate di responsabilità oggettiva, sia maggiormente in linea con una colpa (specifica) di organizzazione, così come immaginata nello spirito originario del Decreto 231/2001.

#### 5. Il modello *pour compte* dell'ordinamento francese.

La Francia rappresenta il Paese europeo precursore della responsabilità penale degli enti<sup>46</sup>, ergendosi per lungo tempo a campione emblematico delle eterogenee problematiche potenzialmente ravvisabili una volta spezzato il tradizionale binomio tra individualità e colpevolezza. Con l'introduzione della *Loi Perben II*, l'ordinamento francese ha elevato il paradigma della cosiddetta "responsabilità conseguente per rappresentanza" quale autonomo e generale criterio d'imputazione della responsabilità penale delle persone

giuridiche<sup>47</sup>, costruendo così un sofisticato meccanismo di concorrenza di responsabilità: l'addebito mosso agli enti si fonda su di una presunzione di commissione del reato da parte della persona fisica individuata astrattamente dalla legge in base al collegamento teleologico del reato con la condotta, da cui deriva a sua volta la presunzione di colpevolezza. Inoltre, in seguito all'introduzione della legge 10 luglio 2000 n. 647<sup>48</sup>, si è inciso sulla struttura del reato colposo prevedendo, per un verso, una commistione tra il profilo della casualità e quello della colpevolezza, per altro, l'esclusione della perseguibilità delle persone fisiche nei reati colposi non causalmente connotati. Più nello specifico, il sistema così sommariamente tratteggiato si modella su due fondamentali disposizioni – gli artt. 121-2, comma 1 e 3 e 121-3 comma 4 del codice penale – i quali stabiliscono rispettivamente il principio del cumulo delle responsabilità tra persone giuridiche e persone fisiche (1° «Le persone giuridiche, ad esclusione dello Stato, sono penalmente responsabili [...] dei reati commessi, per loro conto, dai loro organi o *rappresentanti*». 3° «*La responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche autrici o complici dei medesimi fatti, fatto salvo il disposto del 4° comma dell'articolo 121-3*») e l'elemento soggettivo richiesto ai fini del reato, descrivendo altresì un regime di imputazione peculiare per i reati colposi commessi da una persona fisica (comma 4° «*Nei casi previsti dal comma precedente [i.e. reati colposi], le persone fisiche che non hanno causato direttamente il danno, ma che hanno creato o contribuito a creare la situazione che ha permesso la realizzazione dello stesso o che non hanno preso le misure idonee a permettere di evitarlo, sono penalmente responsabili se è stabilito che esse hanno violato in modo manifestamente deliberato una specifica obbligazione di prudenza o di sicurezza prevista dalla legge o dal regolamento, ovvero che hanno commesso una colpa qualificata che abbia esposto altri ad un rischio di particolare gravità che esse non potevano ignorare*»). Da ciò che si può desumere dalla semplice lettura degli articoli in oggetto, la Francia ha stabilito un criterio di imputazione consistente nella commissione di un reato per conto della persona giuridica e nell'esistenza di un legame qualificato tra l'autore del fatto criminoso e l'ente, alla stregua di un rapporto di rappresentanza o di appartenenza ad un organo. In primo luogo, la norma contempla i soggetti apicali in quanto considerati i soli capaci di esprimere l'azione politica e le scelte organizzative della *personne morale*, includendo così non solo gli organi individuabili dalle norme di diritto civile e

commerciale, ma altresì tutti quei soggetti in grado di manifestare la volontà della persona giuridica nei rapporti con i terzi. Il secondo elemento necessario affinché si possa attribuire la responsabilità penale all'ente consiste invece nella commissione da parte della persona fisica di un reato per conto (*pour compte*) della persona giuridica. Una formula talmente flessibile è stata variamente interpretata dalla dottrina attraverso una lettura restrittiva - che impone la produzione di un effettivo beneficio all'ente in conseguenza al reato<sup>49</sup> - ovvero per il tramite di una interpretazione estensiva che ritiene soddisfatto il criterio in discorso in tutti i casi in cui il reato sia stato realizzato nell'esercizio delle attività proprie dell'ente<sup>50</sup>. Più nello specifico, la concezione estensiva apre alla possibilità di chiamare l'ente a rispondere penalmente ogni qualvolta la sua organizzazione o struttura abbiano permesso o facilitato la commissione del fatto di reato: sembrerebbe che il requisito del *pour compte* implichi un mero nesso di pertinenza - alla stregua di un rapporto di "non estraneità"<sup>51</sup> - tra l'attività entro la quale è stato commesso il reato e l'organizzazione della persona giuridica, con la conseguenza di un eccessivo allentamento del legame oggettivo tra quest'ultima ed il fatto criminoso. In ultimo, per ritenere fondata la responsabilità dell'ente occorre verificare che sussistano gli elementi soggettivi in capo all'autore del reato, conformemente alla lettura del combinato disposto dell'art. 121-2 c.p e 121-3 c.p. In buona sostanza, dato che l'art. 121-2 c.p. non prevede un autonomo criterio soggettivo di imputazione, si dovrà far riferimento al dettato dell'art. 121-3 c.p. il quale richiede la sussistenza dell'elemento psicologico (*Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre*) affinché un reato possa dirsi integrato e coinvolgere, successivamente, la persona giuridica. In definitiva, l'integrazione di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole dell'organo o rappresentante commesso *pour compte* dell'ente giustificerebbe il rimprovero in capo alla persona giuridica stessa: per un verso, la rappresentanza agisce come elemento di congiunzione dei due soggetti presenti nel medesimo reato, per altro, la colpevolezza giustifica il passaggio di responsabilità dalla persona fisica a quella giuridica<sup>52</sup>. In altri termini, la persona fisica e la sua condotta penalmente rilevante fungerebbero da intermediari nella dinamica dell'imputazione alla persona giuridica<sup>53</sup>. È dunque alla luce di un simile quadro che si comprende perché la responsabilità delle *personnes morales* è stata definita *par ricochet*, nel senso che il rimprovero per il reato commesso dalla persona fisica *rimbalza* sulla persona giuridica

senza che questo comporti una duplicazione di illeciti. Tuttavia, il tempo ha dimostrato come una simile impostazione fosse inadeguata alle modalità con cui si sono sviluppati i moderni operatori economici, i quali hanno progressivamente abbandonato i tradizionali schemi gerarchico-piramidali per privilegiare strutture plurisoggettive, decentralizzate e frammentate rispetto a compiti e funzioni. Difatti, una simile specializzazione e suddivisione degli incarichi tende a rendere sempre più sfumata la possibilità di identificare gli effettivi soggetti il cui contributo ha casualmente comportato la realizzazione dell'illecito, nonché di rintracciare il coefficiente di colpevolezza necessario affinché si possa configurare il meccanismo *par ricochet*. Tutto considerato, risulta chiaro che vincolare la responsabilità dell'ente all'identificazione ed alla colpevolezza dell'autore del fatto avrebbe rischiato di compromettere l'efficacia della disciplina, motivo per cui la giurisprudenza ha provveduto ad adottare un'interpretazione tale da allentare considerevolmente il paradigma della responsabilità da *rimbalzo*. Si è dunque consolidata l'idea per cui non fosse necessaria l'individuazione nominativa dell'autore del reato laddove, viceversa, si è ritenuto che è *comunque* possibile dedurre dalle circostanze che il fatto sia stato commesso da un organo o rappresentante dell'ente a causa della mancata osservanza di regole cautelari<sup>54</sup>. Inoltre, la giurisprudenza è altresì giunta ad ammettere l'imputazione diretta del reato alla persona giuridica ogni qualvolta risulti che l'ente abbia consentito la commissione del fatto con la propria organizzazione<sup>55</sup>. È proprio in seno a questi orientamenti giurisprudenziali che la responsabilità della persona giuridica ha progressivamente perso quella struttura unitaria originariamente prevista dal codice penale, lasciando così emergere un modello in cui l'ente risponde per una sua propria colpevolezza e non più per una colpevolezza *di rimbalzo* a quella della persona fisica<sup>56</sup>. D'altro canto, una deroga espressa al modello *par ricochet* è stata attuata tramite l'introduzione di un quarto comma all'art. 121-3 c. pen.<sup>57</sup>, in forza del quale, nei casi di delitti colposi, la persona fisica risponde esclusivamente in seguito a condotte caratterizzate da colpa qualificata, avendo esposto terzi ad un rischio di particolare gravità che non poteva essere ignorato. Più nello specifico, se tra l'evento dannoso e la condotta colposa vi è un legame causale diretto, allora la persona fisica risponde per colpa semplice, viceversa, a fronte di un legame causale indiretto, solamente per colpa qualificata. La norma è stata originariamente pensata con lo scopo di eliminare quella

presunzione di responsabilità penale che sovente grava in capo ai dirigenti per reati di cui gli stessi talora ignorano l'esistenza<sup>58</sup>, valorizzando la consapevolezza per cui altrettanto di frequente è l'ente il vero motore dell'azione delittuosa e beneficiario dei proventi da essa derivanti. In buona sostanza, nel richiedere che le persone fisiche non direttamente responsabili del danno rispondano di una colpa qualificata<sup>59</sup>, l'art. 121-3 ha creato un'area di irrilevanza penale rispetto a tutte quelle condotte caratterizzate da colpa semplice, circostanza non estesa, viceversa, alle persone giuridiche. Così, in seguito all'opera interpretativa della giurisprudenza ed alla riforma legislativa del 2000, nell'ordinamento francese si è configurata una responsabilità diretta della persona giuridica che, oltre ad essere radicata in un'imprudenza o negligenza, si fonda sulla constatazione di un difetto di organizzazione globale dell'impresa, una colpa diffusa<sup>60</sup> - poiché non può essere attribuita ad una persona fisica in particolare - ed oggettiva, in quanto sul piano probatorio la constatazione del "difetto" colpevole si stabilisce *ipso facto* attraverso l'imprudenza<sup>61</sup>. In definitiva, si potrebbe concludere dicendo che l'ordinamento francese si focalizza su due specifiche modalità di attribuzione della responsabilità penale all'ente, entrambe connotate da un certo grado di oggettività per quanto riguarda la posizione della persona giuridica: sinteticamente, le persone giuridiche sono responsabili penalmente in ordine al reato commesso dai loro organi o rappresentanti ovvero in considerazione di una disfunzione complessiva della loro organizzazione rispetto alla quale l'accertamento della negligenza individuale si riduce a mero parametro indiziario. Quest'ultimo criterio di imputazione si è imposto come principio nei casi di violazione alle normative antinfortunistiche e nell'ambito dei reati inerenti la sicurezza sul lavoro laddove, soprattutto nei casi di omicidio e lesioni colpose, risulta particolarmente difficoltoso individuare il singolo responsabile a fronte della complessità dei fattori causali e dell'estrema frammentazione del potere decisionale. Peraltro, la giurisprudenza ha adottato una simile "presunzione di commissione"<sup>62</sup> anche nei casi di difettosità di un prodotto, vale a dire laddove la responsabilità dell'ente si paleserebbe per il tramite di un difetto colpevole nella progettazione del prodotto stesso<sup>63</sup>. In definitiva, i giudici francesi, rispetto alla verifica di un evento pregiudizievole del lavoratore ovvero nelle ipotesi di incremento della precarietà del luogo di lavoro derivante dal mancato rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza, traggono dal fatto storico dell'infortunio la conseguenza automatica

che esso derivi dalla disfunzione complessiva dell'ente, senza procedere ad indagare se esso sia causalmente connesso a tale colpa di organizzazione, né se dipenda da circostanze fortuite ed idonee ad interrompere il legame eziologico<sup>64</sup>.

## 6. Il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act*.

Nonostante l'appartenenza a due sistemi giuridici profondamente diversi, l'ordinamento italiano e quello del Regno Unito sembrano condividere, almeno in parte, lo stesso modo di concepire la responsabilità delle persone giuridiche, atteso che entrambi disciplinano e sanzionano quella condotta degli enti che si traduce nella commissione di specifici reati per effetto di un'inosservanza del proprio paradigma organizzativo. Più nello specifico, se in Italia un simile meccanismo è contemplato con riferimento a determinati reati-presupposto, al di là del Canale ciò avviene esclusivamente rispetto ad un unico evento-presupposto, coincidente con il danno più grave che può essere immaginato per una persona fisica - ossia la perdita della vita- quale riflesso della condotta dell'ente. Pertanto, viene in considerazione la disciplina introdotta nel 2007 dal *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* (CMCHA), il quale ha configurato un modello di responsabilità per cui, qualora le attività di gestione ed organizzazione dell'ente si traducano in una grave violazione del dovere di diligenza ad esso riconducibile, l'ente medesimo viene chiamato a rispondere dell'evento morte causalmente legato alla violazione. Con questa riforma il Regno Unito si è fornito di un criterio di imputazione autonomo fondato sul difetto organizzativo, aderendo così alla logica della colpa di organizzazione in forza della quale l'ente è rimproverabile sulla base di una propria colpevolezza. Con l'introduzione della fattispecie del *corporate killing* si è dunque segnata una nuova strada nel percorso evolutivo britannico della responsabilità degli enti, aprendo ad un paradigma ulteriore rispetto ai due tradizionali modelli della responsabilità vicaria e della teoria dell'identificazione. Difatti, l'Inghilterra ha scardinato il principio *societas delinquere non potest* attraverso l'utilizzo del principio *respondeat superior*<sup>65</sup> elaborato nell'ambito della *tort law*, secondo cui il superiore (in questo caso la persona giuridica) risponde degli atti dei propri sottoposti (i dipendenti dell'ente)<sup>66</sup>. Tuttavia, una simile responsabilità vicaria è stata concepita solo con riferimento ai reati connotati da responsabilità oggettiva (*strict liability*), per la maggior parte



definiti in sede legislativa (e per questo denominati *statutory offences*)<sup>67</sup>. Di conseguenza, a fronte della necessità di estendere la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati più gravi - ossia quelli in cui è necessaria la sussistenza della *mens rea* - le corti inglesi, convenendo sulla radicale inidoneità della responsabilità vicaria e sulla necessità di superare le resistenze teoriche legate al principio di colpevolezza, hanno configurato il meccanismo del cosiddetto *identification test*: l'ente risponderebbe solo se il reato è stato realizzato da chi possiede effettivamente un potere organizzativo e di rappresentanza, vale a dire *an agent who is really the very ego and centre of corporation*<sup>68</sup>. In buona sostanza, si tratta della rielaborazione dottrinale dell'*alter ego* (anch'essa originariamente appartenente alla *law of torts*)<sup>69</sup> in forza della quale, nella sua nuova declinazione, la *corporation* si identificerebbe pienamente nel comportamento dei suoi dirigenti, rispondendo cioè in modo immediato e diretto dello stato mentale (la *controlling mind*) dei suoi dirigenti (*senior officers*)<sup>70</sup>. In questo frangente, la svolta nell'elaborazione della dogmatica attinente al tema della responsabilità penale degli enti è avvenuta grazie a tre fondamentali sentenze<sup>71</sup>, in seguito alle quali non solo sono stati definiti i contorni della responsabilità diretta delle persone giuridiche, ma si è soprattutto attuata una chiara distinzione tra il meccanismo della *vicarious liability* - destinata alle *strict liability offences*- ed il criterio dell'*identification*, necessario per le fattispecie che richiedono la *mens rea*<sup>72</sup>. Ciononostante, è solo con il paradigmatico caso *Tesco Supermarkets Ltd v. Natrass*<sup>73</sup> che le Corti inglesi hanno fornito delle vere e proprie linee guida in merito alla dottrina dell'identificazione, sancendo il principio per cui la persona giuridica non può essere condannata per un reato commesso da soggetti posti in posizione di mera subordinazione, sprovvisti cioè del potere di rappresentare la *directing mind and will* dell'ente<sup>74</sup>. Nel caso di specie, la società Tesco venne rinviata a giudizio per il reato di frode commesso in violazione del *Trade Description Act 1968* a causa della condotta del commesso di uno dei supermercati della catena il quale, nel mettere in ordine gli scaffali, aveva lasciato dei pacchi di detersivo con prezzi al valore di mercato anziché a quello scontato, omettendo di informare il *manager* del negozio che, a sua volta, non aveva notato la differenza di prezzo. In particolare, la società era chiamata a rispondere di un reato rientrante nelle fattispecie cosiddette "ibride", ossia quelle peculiari forme di *statutory offences* nelle quali il pubblico ministero non deve provare l'elemento soggettivo ma all'imputato viene concessa la possibilità, per il tramite dell'inversione dell'onere della prova, di dimostrare di aver usato

tutta la diligenza necessaria per scongiurare la produzione dell'evento dannoso<sup>75</sup>. Tuttavia, le argomentazioni dei difensori della società Tesco non si limitarono a dimostrare la sussistenza della diligenza richiesta, ma si spinsero sino a sostenere che, attesa l'impossibilità di identificare lo *store manager* con l'intera società, quest'ultima sarebbe stata automaticamente esclusa da qualsiasi profilo di responsabilità. I giudici appoggiarono un simile orientamento, segnando così un precedente di estrema rilevanza in materia di responsabilità penale delle *corporations*. Un approdo siffatto, nonostante la sua aderenza al principio di colpevolezza, rischiava nondimeno di rendere l'*identification theory* una forma di responsabilità (mascherata) "per fatto altrui" prossima alla responsabilità vicaria, da cui si differenziava solo con riferimento all'ampiezza del novero dei soggetti che possono impegnare la responsabilità penale dell'ente<sup>76</sup>. In altre parole, quest'ultimo paradigma rimaneva legato all'individuazione concreta delle persone fisiche, aprendo a rilevanti disfunzioni applicative<sup>77</sup>: soprattutto nei casi di enti di grande dimensione, l'identificazione dell'autore materiale del fatto di reato veniva irrimediabilmente ostacolata dall'articolata suddivisione dei compiti e delle competenze<sup>78</sup>. Un *deficit* siffatto emerse nei tribunali inglesi nel 1991 proprio in un caso di omicidio colposo, laddove la società P&O European Ferries<sup>79</sup> venne implicata in un'inchiesta da parte del Ministero dei trasporti in seguito al capovolgimento del battello Herald of Free Enterprise ed alla morte di 188 persone. Nonostante si accertò che al momento della partenza il responsabile della chiusura dei portelloni stava dormendo in cabina, i giudici conclusero che la responsabilità per l'accaduto si collocava invero su vari livelli entro i quali tutti coloro coinvolti nella gestione erano singolarmente responsabili di errori<sup>80</sup>. In altre parole, a detta dei giudici, l'elemento soggettivo dell'omicidio non poteva rilevare dall'aggregazione di molteplici carenze organizzative né la prova di un'azione connotata da grave negligenza poteva essere ricostruita unendo le azioni di diversi soggetti<sup>81</sup>. In conclusione, la società non venne condannata poiché non poteva essere rimproverabile né in ragione della *vicarious liability*, né in forza dell'*identification theory*. Fu proprio in seno alla consapevolezza delle carenze della dottrina dell'*identification* combinata ad una massiccia serie di decessi e infortuni sui luoghi di lavoro<sup>82</sup> che venne maturata l'idea per cui anche le società potessero essere responsabili di *manslaughter*. Di conseguenza, il legislatore britannico ha proceduto

a tipizzare la fattispecie di *corporate killing*<sup>83</sup> in virtù della quale si attribuisce la responsabilità di un delitto cosiddetto naturale – *mala in se* – ad un soggetto artificiale - la persona giuridica- in base a processi di imputazione scanditi da normative tecniche e regole precauzionali da cui emergeva una nuova forma di colpevolezza, l'*organisation fault*. In altri termini, con il *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* del 2007 fece ingresso nell'ordinamento britannico una nuova fattispecie capace di determinare la responsabilità di una persona giuridica su di una *base più ampia, fornendo un mezzo più efficace per individuarne la colpevolezza per gravi mancanze gestionali in tutta l'organizzazione*<sup>84</sup>.

I tratti essenziali del nuovo reato di *corporate manslaughter* si rinvencono nella Sec. 1(1)<sup>85</sup> e (3)<sup>86</sup>, dal cui combinato disposto si desume che una persona giuridica è responsabile del reato di omicidio colposo se, sussistendo in capo ad essa specifici doveri di diligenza nei confronti della vittima, questi vengono violati dal modo in cui le attività sono gestite od organizzate dai soggetti apicali. In altri termini, affinché possa muoversi un rimprovero all'ente, è necessario appurare che questo avesse un dovere di diligenza nei confronti della persona deceduta, che le attività sono stata gestite o organizzate in modo tale da causare l'evento morte e la violazione grave del relativo dovere di diligenza (*gross breach*). Infine, è altresì da verificare se le modalità in cui sono state esercitate le suddette attività riguardano il *senior management* e se queste costituiscano un elemento sostanziale nella violazione. Dal primo punto di vista, per dovere di diligenza (*duty care*) si intende *an obligation that an organisations had to take reasonable steps to protect a person safety*<sup>87</sup> individuabile tramite uno schema elaborato nel 1990<sup>88</sup> che sancisce la necessità di soddisfare tre requisiti: la prevedibilità del danno (*foreseeability of harm*), la relazione di prossimità tra il soggetto gravato e quello tutelato (*neighbour test*) e la verifica circa giustizia, equità e ragionevolezza del dovere in questione. Alla stregua di simili indicazioni, il CMCHA ha individuato le categorie di soggetti nei confronti dei quali le persone giuridiche hanno doveri di diligenza: in primo luogo vengono in considerazione i dipendenti<sup>89</sup> e tutti coloro che lavorano o prestano servizi presso l'ente<sup>90</sup>, dopodiché tutti i soggetti che svolgono attività tali da non poter non immaginare una connessione sostanziale con la *corporation*<sup>91</sup>, infine le persone poste in stato di custodia<sup>92</sup>. A questa serie di obblighi di diligenza si aggiungono delle specifiche esenzioni, le quali garantiscono l'esclusione totale (*comprehensive exemptions*)<sup>93</sup> dell'applicazione

della disciplina ovvero solo parziale, cioè con riferimento a specifiche fattispecie<sup>94</sup> (*partial exemptions*)<sup>95</sup>. Una volta verificata l'esistenza di un *duty of care* in capo all'ente, occorre dunque accertare che vi sia stata una *gross breach*, ossia una violazione grave del dovere di diligenza che ricorre ogniqualvolta tale dovere viene adempiuto in una misura che si colloca al di sotto di ciò che può ragionevolmente attendersi dall'ente in circostanze analoghe<sup>96</sup>. Difatti, non tutte le violazioni del dovere di diligenza sono sufficienti a fondare la rimproverabilità dell'ente<sup>97</sup>, ma solo quelle che denotano che l'ente sia stato inadempiente nel conformarsi alla legislazione sulla salute e sulla sicurezza relativa alla violazione, trattandosi di un serio inadempimento dovuto ad un'insufficiente valutazione del rischio di morte<sup>98</sup>. Più nello specifico, affinché la fattispecie complessa di *corporate killing* si perfezioni, è necessario non solo che vi sia un nesso di causalità tra il modo in cui le attività sono gestite e organizzate dal *senior management* e la morte di un uomo, ma soprattutto che siffatte modalità rappresentino un elemento sostanziale nella violazione. Per quanto riguarda il nesso di causalità, è bene chiarire che non è necessario che le attività del soggetto apicale rappresentino l'unica causa del decesso, bastando invero che questa contribuisca, ancorché eventualmente, alla realizzazione dell'evento lesivo; d'altro canto, con riferimento alla prova della "sostanzialità" delle attività, viene in considerazione il cosiddetto test del *senior manager failure*, vale a dire quella valutazione circa il ruolo o la funzione del soggetto persona fisica. In questo frangente, è bene notare che il CMCHA ha attuato un'inversione di marcia rispetto all'arresto giurisprudenziale del caso P&O, nella misura in cui ha contemplato la possibilità di radicare la responsabilità dell'ente nell'inosservanza collettiva di più *managers* che agiscono congiuntamente<sup>99</sup>; in altre parole, l'indicazione formale del singolo apicale non si traduce nella necessità di individuare il singolo *manager*, poiché il CMCHA rende possibile l'aggregazione delle azioni e delle responsabilità degli individui fino a quel momento osteggiata dalla giurisprudenza<sup>100</sup>. È proprio alla luce di questi ultimi elementi che emergono le principali criticità del modello britannico: se per un lato è stata registrata una certa prossimità tra il concetto di *management failure* e la *directing mind and will* della teoria dell'identificazione, d'altro canto, la disciplina così predisposta si presta a numerose elusioni attraverso l'affidamento della gestione e organizzazione delle attività attinenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a soggetti *non-senior manager*<sup>101</sup>. In definitiva, nonostante il

*Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act* sia considerato nel panorama comparatistico tra le più raffinate tecniche di elaborazione della responsabilità penale della persona giuridica, si deve rilevare come tale opzione non sia riuscita ad emanciparsi del tutto da una concezione individualistico-organicistica, cadendo nella contraddizione di non poco conto per cui, *ancorché non sia necessario l'accertamento della responsabilità penale individuale, la responsabilità dell'ente potrebbe essere confusa con la condotta dei singoli senior managers*<sup>102</sup>; né il principio di aggregazione è riuscito a superare una simile incoerenza, atteso che, in termini strettamente naturalistici, la “conoscenza aggregata” non ha alcun valore se i singoli, presi appunto singolarmente, ne siano sprovvisti<sup>103</sup>. In altre parole, financo l'espedito dell'aggregazione finisce per rovinare in un'insanabile contraddizione atteso che *molte “non conoscenze” o “non volontà” non fanno una conoscenza o una volontà reale*<sup>104</sup>, men che meno una aggregata che, non esistendo nella realtà, non dovrebbe poter essere imputata all'ente<sup>105</sup>. In definitiva, anche l'esperienza inglese ha svelato le difficoltà di “tradurre in legge”<sup>106</sup> le teorie rivolte ad individuare una colpevolezza autenticamente propria dell'ente, soprattutto se riferibile a dinamiche criminali difficilmente ragguagliabili all'idea del profitto.

## 7. Conclusioni.

Una volta indagate le soluzioni adottate dall'ordinamento francese e da quello inglese, appare chiaro che se da una parte le une risultano inconciliabili con il tentativo nostrano di ricostruire un'autentica colpevolezza dell'ente, per altro verso anche la disciplina inglese, ancorché particolarmente affine a quelle italiana, presenta delle criticità difficilmente assimilabili all'intento originario di “selezionare” esclusivamente le reali carenze delle società nella gestione del rischio<sup>107</sup>. Tuttavia, è lo stesso legislatore britannico che recentemente ha voluto superare le strettoie derivanti dalle frequenti difficoltà nell'individuare la condotta su cui fondare la rimproverabilità dell'ente, tanto da introdurre un paradigma imputativo specificatamente focalizzato sul *deficit* organizzativo. In questi termini viene in considerazione la disposizione di parte speciale della sec. 21(1) del *Criminal and Courts Act 2015*<sup>108</sup> la quale, in campo sanitario, ha contemplato la responsabilità dell'ente in tutti quei casi in cui la violazione del *duty of care* derivi dalla condotta di un operatore sanitario ovvero – ed in ciò sta il valore aggiunto – di *qualsiasi* altro individuo assunto

dall'ente sanitario<sup>109</sup>. In buona sostanza, l'ipotesi in considerazione, seppur modulata sul CMCHA 2007, risulta caratterizzata da una genuina tensione verso l'obiettivo di autonomizzazione della responsabilità dell'ente dalla persona fisica grazie alla mancata restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione al solo *senior management*. Il legislatore britannico ha dunque attuato quella fusione tra “fatto” e “colpa” che è già pacificamente consolidata nell'ordinamento italiano, ossia quella concezione per cui l'organizzazione è sempre esistente – per l'appunto in via di puro fatto- per ogni ambito penalmente rilevante, assumendo valenza suscettibile di originare responsabilità solo se colposamente imprudente<sup>110</sup>. È forse in questi ultimi termini che è possibile scorgere un suggerimento virtuoso per restituire limpidezza alle sfocature ingenerate dal binomio dell'interesse e del vantaggio, non tanto nel senso di riformare la disciplina introdotta dal D.lgs. 231, quanto piuttosto nella direzione di “rivalorizzare” i principi che l'hanno ispirata, così da avanzare un'ipotesi coerente con lo spirito del legislatore e con la realizzazione di illeciti colposi.

Alla luce di un simile obiettivo, è bene richiamare il punto di partenza della disciplina domestica, vale a dire la circostanza per cui, tanto nei reati presupposto di natura dolosa quanto in quelli di natura colposa, il rimprovero mosso all'ente resta sempre quello di un'inadeguatezza organizzativa. Pertanto, in entrambi i casi, il fondamento della responsabilità dell'ente è da ricercare in quel modo di essere organizzato che risulta “colposo” nel senso interamente normativo, ossia radicato su di un giudizio di difformità rispetto a ciò che si poteva ragionevolmente attendere che l'ente facesse per prevenire la commissione di reati. In altre parole, la natura sostanzialmente colposa dell'addebito mosso all'ente è di carattere strettamente oggettivo, nella misura in cui risulta violato il dovere di diligenza che si incarna nella fattualità dell'organizzazione. Di conseguenza, ciò che muta, a seconda della natura del reato presupposto, non è tanto la lettura dell'interesse e del vantaggio, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi della condotta dell'illecito commesso dall'autore persona fisica: se nei casi dolosi sarà necessaria una “convergenza funzionale” tra il fatto del reo e gli obiettivi della società<sup>111</sup>, per le fattispecie colpose si dovrà valutare se la condotta dell'individuo discenda da un'inefficienza organizzativa di sistema. Così, lungi dal suggerire soluzioni che ripropongano gli ostacoli interpretativi sinora registrati in materia di responsabilità degli enti e reati colposi, sarà auspicabile presentare un'opzione che valorizzi proprio quel profilo caratterizzante della disciplina

così come originariamente concepita nel decreto 231/2001, ossia quella specifica attenzione al difetto organizzativo da cui originano tutti i profili di rimproverabilità attribuibili all'ente, sia a titolo doloso che a titolo colposo. È proprio alla luce di una simile ricostruzione che è dunque possibile immaginare un paradigma che riporti al centro l'importanza dei modelli organizzativi quali cifra qualificante della colpevolezza dell'ente, anche e soprattutto nell'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti alla materia degli infortuni sul lavoro, espressione tipica della "colpa di organizzazione"<sup>112</sup>. Coerentemente a quanto sinora brevemente tratteggiato, la soluzione che sembra preferibile sarebbe quella per cui, nell'ambito *de quo*, si richieda unicamente che 1) il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività rischiosa caratteristica dell'ente 2) e cagionato dall'inosservanza delle regole precauzionali previste per quelle specifiche attività, 3) inosservanza risultante dell'assente e/o insufficiente implementazione dei modelli organizzativi della normativa di settore<sup>113</sup>. È dunque in una siffatta direzione che sembra potersi pienamente apprezzare quell'auspicato criterio capace di distinguere ed autonomizzare la responsabilità degli enti da quella dell'autore del reato, sfuggendo al rischio di cedere ad impostazioni inguaribilmente antropomorfe frutto del continuo tentativo di rinvenire un surrogato della figura e attività della persona fisica<sup>114</sup>. In definitiva, una volta restituita centralità al concetto di organizzazione,

sarà pacifico individuare nella formazione di idonei modelli di organizzazione - e nella loro indispensabile specifica declinazione nell'area antinfortunistica- l'unico comportamento esigibile dall'ente. Di conseguenza, a fronte di un'efficiente organizzazione e principi adeguati, non si potrà attribuire all'ente la responsabilità per il danno causato dalla violazione delle regole cautelari di dettaglio - ovvero sia quelle affidate al decentramento funzionale - laddove difformi dai principi contenuti nel modello. Inoltre, una tale soluzione risulta essere coerente in una prospettiva di sistema, trovando conferme nei casi di commissione di reati dolosi da parte degli apicali: difatti, il decreto contempla un'esclusione della responsabilità dell'ente a fronte di un'*elusione fraudolenta del modello*, ossia in ragione di un aggiramento di regole adeguate che si traduce in un decorso straordinario, imprevedibile del comportamento di un soggetto di vertice<sup>115</sup>. In conclusione, in virtù del paradigma qui delineato, la responsabilità dell'ente - dunque, la sua colpevolezza - emergerebbe solo qualora il comportamento colposo della persona fisica converga con una struttura dell'impresa e con regole generali che la governano talmente inadeguate da lasciare effettivo margine alla condotta difforme del singolo<sup>116</sup>. Detto in altri termini, la colpa dell'ente si configurerebbe nel solo caso in cui *il comportamento, compiutamente colposo, della persona fisica, è consentaneo alla struttura d'impresa e alle regole generali che, sotto questo profilo, la governano*<sup>117</sup>.

---

1 In particolare, il terreno su cui posavano le controversie ineriva la natura monistica o dualistica dei concetti di interesse e vantaggio. Dal primo punto di vista, taluni sostenevano che i concetti di interesse e vantaggio indicassero due criteri nettamente distinti, talaltri che costituissero invece un'endiadi. Rispettivamente, si faccia riferimento: A. BERNASCONI, *Articolo 5. Responsabilità dell'ente*, in *La responsabilità degli enti: commento articolo per articolo al Decreto Legislativo 231 del 2001*, Cedam, 2008, p. 97 e sg.; S. DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 322 e sg.; C. E. PALIERO, *La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione*, in *Il nuovo diritto penale delle società*, Ipsoa, 2002, p. 49 e sg.; per la tesi opposta: D. PULITANO, *La responsabilità 'da reato' degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 425.

2 Sul punto: C. PIERGALLINI, *Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1355 sg.

3 Per i primi commenti all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha dato attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300: R. BRICHETTI - L. PISTORELLI, *Commento dell'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123*, in *Guida dir.*, 2007, p. 40 sg.; ZANALDA, *La responsabilità degli enti per gli infortuni sul lavoro prevista dalla legge delega 3 agosto 2007, n. 123*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, 2007, p. 97 sg.; S. DOVERE, *La responsabilità da reato dell'ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un'innovazione a rischio di ineffettività*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 97 sg.

4 C. E. PALIERO, *Per ambiente e lavoro il rebus della colpa*, in *Il Sole 24 ore*, 26 aprile 2007, p. 27.

5 G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del corporate manslaughter*, Giappichelli, 2009, p. 220-221.

6 T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 701.

7 C. MANCINI, *L'introduzione dell'art. 25-septies: criticità e prospettive*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, 2008, p. 53 sg.

- 8 G. DE SANTIS, *Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il "Correttivo" (D.lgs. n. 106/2009) al T.U.S (D.lgs. 81/2008)*, in *La resp. Amm.soc. e enti*, 2010, p. 130.
- 9 Parte della dottrina ha parlato di veri e propri *equilibri esegetici* giustificati dal principio di conservazione della norma. Cfr. P. ALDROVANDI, *Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche*, in *Igiene e sicurezza lav.*, 2007, p. 571.
- 10 T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p.705.
- 11 S. DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 334.
- 12 P. ALDROVANDI, *La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro*, in *Ind. Pen.*, 2009, p. 504 sg.
- 13 In giurisprudenza, a titolo esemplificativo: Tribunale di Novara, GIP, ud. 1 ottobre 2010 – dep. 26 ottobre 2010, in *Corr. Mer.*, 2011, p. 403. La sentenza afferma che, con riferimento ai reati colposi, *il vantaggio costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito*.
- 14 D. PULITANO, *La responsabilità 'da reato' degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 425; A. MANNA, *La cd. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1114; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 160.
- 15 C. PECORELLA, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *La responsabilità amministrativa degli enti*, Ipsoa, 2002, p. 83; G. DE VERO, *I reati societari nella dinamica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 728; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 95 sg.
- 16 Cfr. P. IELO, *Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica e responsabilità degli enti*, Relazione tenuta per il C.S.M. nel corso degli incontri di studio del 26 – 27 giugno 2008, § 2. Anche la Suprema Corte si è espressa al riguardo, chiarendo che il vantaggio fortuito non può in alcun modo essere ricollegato alla volontà dell'ente: Cass. pen., sezione VI, 23 giugno 2006, n. 32627, in *Ced. rev.* 235636.
- 17 N. SELVAGGI, *L'interesse dell'ente collettivo*, Jovene Editore, 2006, p. 112.
- 18 D. PULITANO, *La responsabilità 'da reato' degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, p. 425; A. MANNA, *La cd. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1114; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato e il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 95.
- 19 F. GIUNTA, *La punizione degli enti collettivi: una novità attesa*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di 'giustizia punitiva'*, Giappichelli, 2004, p. 40; G. AMATO, *Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per l'ente e sulla "quantificazione" di tale vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo*, in *La resp. amm. soc. e enti*, 2013, p. 186, il quale chiarisce che è necessario correlare i criteri ex art. 5 alla condotta colpa, per lo più omissiva, costitutiva del reato colposo, ossia alla violazione della normativa cautelare, non certo all'evento morte o lesioni derivatone, che non può essere letto – certo non ex post, ma neppure ex ante- come una situazione vantaggiosa per l'ente.
- 20 N. D'ANGELO, *Responsabilità penale degli enti e delle persone giuridiche*, Maggioli Editore, 2008, p. 214.
- 21 G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 160.
- 22 *Ex multis*: Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 (18 settembre 2014) n. 38343, in *Ced. Rv.*, 261116. In particolare, al § 63, si afferma che (...) *i risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l'interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l'unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio*.
- 23 T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 704.
- 24 G. GENTILE, *L'illecito colposo dell'ente collettivo. Riflessioni alla luce del corporate manslaughter*, Giappichelli, 2009, p. 220 sg. il quale richiama L. EUSEBI, *Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1068.
- 25 G. DE SIMONE, *La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-amministrativo interno dopo il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *St. iuris*, 2002, p. 291.
- 26 F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 83.
- 27 Si faccia riferimento all'art. 5 comma 2 che menziona solamente l'interesse mentre l'art. 12, comma 1, lett. a) prevede un'ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria quando la persona fisica ha agito nel prevalente interesse personale e l'ente ha conseguito un vantaggio minimo.
- 28 G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 158 sg.
- 29 G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici*, in *Riv.*

*trim. dir. proc. pen. ec.*, 2004, p. 673.

30 F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul lavoro*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 84.

31 La distinzione fra colpa cosciente e colpa incosciente deriva dal combinato disposto dall'art. 43, comma 1, e dall'art. 61, comma 3. La prima coincide con l'ipotesi in cui l'evento, pur non essendo voluto, è tuttavia previsto dall'agente come conseguenza dell'inosservanza della regola cautelare; nel caso della colpa incosciente, invece, l'evento non è né voluto né previsto dall'agente. Per tutti, cfr. T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2012, p. 217. Inoltre, nel caso di colpa cosciente, a detta di taluno, potrebbe supplire il criterio del vantaggio, rischiando tuttavia di esporsi alle stesse identiche obiezioni mosse con riguardo all'orientamento che distingue i concetti di interesse e vantaggio. Così: R. BRICHETTI - L. PISTORELLI, *Commento dell'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123*, in *Guida dir.*, 2007, p. 41.

32 C. SANTORIELLO, *Violazione delle norme antifortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Respo. Amm. Soc. ed enti*, 2008, p. 173.

33 L'esempio è di: S. DOVERE, *Osservazioni in tema di attribuzione all'ente collettivo dei reati previsti dall'art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 328; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 279, nt. 46: l'A. sottolinea la superfluità e l'inadeguatezza della distinzione tra colpa cosciente e colpa incosciente, nella misura in cui, nel primo caso, la 'finalità' perseguita dovrebbe essere collegata alla condotta, mentre nei casi di colpa incosciente dovrebbe valere solo il requisito del vantaggio.

34 T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 706.

35 M. ROMANO, *Sub. Art. 43 c.p.*, in *Commentario sistematico del codice penale*, Giuffrè, 2004; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Giappichelli, 2007, p. 376 sg.; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2007, p. 559 sg.

36 Così: G. FORTI, *Uno sguardo ai piani nobili del D.lgs. 231/2001*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 1249: *Pertanto, così com'è residuale, al limite dell'irrelevanza statistica, l'ipotesi che il sinistro si sia verificato per una condotta del lavoratore che rompe il nesso con la violazione cautelare del preposto o del datore di lavoro, così si annuncia marginale l'ipotesi che questa medesima violazione non dia luogo a responsabilità dell'ente.*

37 T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 707.

38 A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2009, p. 347 sg.

39 C. PIERGALLINI, *Relazione tenuta al Convegno annuale PRIN 2006, Principio di legalità e orizzonti della modernità*, Milano Bicocca, 11 aprile 2008.

40 A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2009, p. 351.

41 Questa soluzione è stata proposta nel 2000 dalla Commissione Lattanzi e poi dalla Commissione Greco, di cui il testo integrale è riportato da M. ARENA, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose*, Le Fonti, 2009, p. 84. Contrariamente, M. CARDIA, *La disciplina sulla sicurezza nel luogo di lavoro nella prospettiva del D.lgs. 231/2001*, in *La resp. Amm. Soc. e enti*, 2008, 121: secondo l'A. questa soluzione *finisce per identificare in 'maniera oggettiva' la colpa da reato nelle colpe in organizzazione: l'interesse ed il vantaggio per le società rischia di essere ravvisato in re ipsa e cioè nella mancata o non adeguata predisposizione di un Modello, rivelatosi inidoneo, con un giudizio ex post, ad evitare la commissione dei reati.*

42 G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 279 sg.

43 L'interesse è stato identificato sia con un vantaggio patrimoniale, anche nella differente nozione di risparmio di spesa, sia nell'aver commesso il fatto in occasione dell'attività destinata ad assicurare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente. Cfr., ad esempio, *Tribunal de Grande Instance de Paris*, 3 novembre 1995: la società, non mettendo in sicurezza le impalcature che avevano causato l'infortunio, ha avuto *sinon profit réalisé du moins économies effectuées*. Per la spiegazione del meccanismo di imputazione previsto nel sistema francese v. A. COEURET- E. FORTIS, *Droit pénal du travail*, Parigi, 2012.

44 V. S. GIAVAZZI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: dieci anni di esperienza francese*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2005, p. 593 e sg., la quale richiama alcune interpretazione della giurisprudenza d'Oltralpe.

45 P. DE GIOIA - CARABELLESE- I. A. SAVINI, *La "231" nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (Corporate Manslaughter) e al Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *La Resp. Amm. Soc. enti.*, 2011, p. 111.

46 Il nuovo codice penale francese è stato approvato con le quattro leggi del 23 luglio del 1992 e pubblicato nel *Journal Officiel de la République française*, 23 luglio 1992. Il V libro del codice penale, dedicato agli altri crimini e delitti, è invece entrato in vigore con la pubblicazione della c.d. Loi d'adaptation (legge n° 1336 del 16 dicembre 1992) il 23 dicembre dello stesso anno, comprendente numerose disposizioni d'adattamento della legislazione speciale rispetto alle modifiche apportate dal nuovo codice, inter alia, la previsione esplicita in ogni fattispecie della possibilità di estensione della perseguibilità anche alle persone giuridiche. La stessa Loi ha peraltro procrastinato l'entrata in vigore dell'intero codice al 1 marzo 1994.

47 Difatti, il previgente principio c.d. di specialità della responsabilità penale era stato fatto oggetto di severe critiche da parte della dottrina: cfr., ex multis, G. GIUDICELLI - DELAGE (a cura di), *Droit des affaires*, Paris, 2000, p. 74 e sg.; J.-I. MARÉCHAL, *Plaidoyer pour une responsabilité pénale directe des personnes morales*, in *La semaine juridique*, 2009, p. 46 sg.

- 48 Cfr. legge 10 luglio 2000, n° 647, pubblicata in *Journal officiel de la République française*, 11 luglio 2000, p. 10484 sg.
- 49 In questo senso, la giurisprudenza: Cass. crim., 7 luglio 1998, n. 97-81273, in *bull. Crim.*, 1998,0. 216; Cass. crim., 28 gennaio 2009, n. 07-81675, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr); Cass. crim., 8 settembre 2004, n. 04-80234, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).
- 50 C. DE MAGLIE, *L'etica ed il mercato*, Giuffrè, p. 208. La giurisprudenza: Cass. crim., 13 aprile 2010, n. 09-86429, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).
- 51 S. GIAVAZZI, *Brevi riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in Francia*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, 2007, p. 86.
- 52 DESPORTES, *Rapport sous Cassa&on Criminel*, 2 dic. 1997, in *JurisClassis Pénal*, 1998, n. 22640; G. DELAGE, *Brèves propositions pour une effectivité de la responsabilité pénale des personnes morales*, in *Droit pénal*, 2005, p. 12 e sg. Contrariamente: P. CONTE, *La responsabilité pénale des personnes morales au regard de la philosophie du droit pénal*, in *La personne juridique dans la philosophie du droit pénal – Actes du colloque du 18 octobre 2001*, Paris, 2002, p. 109 e sg.
- 53 Quest'ultima è la teoria della cd. Responsabilità "conseguente", sostenuta, *ex plurimis*, da H. DONNEDIEU DE VABRES, *Les limites de la responsabilité pénale des personnes morales*, in *Revue internationale de droit pénal*, 1950, p. 339 e sg. ; A. BRUNET, *Infractions matérielles et responsabilité pénale de l'entreprise*, in *LPA*, 1996, p. 28.
- 54 Cass. crim., 9 marzo 2010, n. 09-80543, in *Bull. crim.*, 2010, p. 49; Cass. crim., 25 giugno 2008, n. 07-80261 in *Bull. crim.*, 2008, p. 167; Cass. crim., 20 giugno 2006, n. 05-85255, in *Bull. crim.*, 2006, p. 188; Cass. crim., 1 dicembre 1998, n. 97-80560, in *Bull. crim.*, 1998, p. 325.
- 55 Cass. crim., 9 febbraio 2010, n. 09-81574, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr); Cass. crim., 9 marzo 2010, n. 80543, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).
- 56 Cfr. J. C. SAINT PAU, *La responsabilité des personnes morales: réalité et fiction*, in *Le risque pénal dans l'entreprise*, Litec, 2003, p. 71 sg.
- 57 Legge 10 luglio 2000, 647. art. 121-3, Code pénal, gli articoli del Codice penale francese sono interamente consultabili on line sul sito [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr): *Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.*
- 58 B. BENOIST, *Pour une rationalisation de la responsabilité pénale des personnes morales. Réactions de la CCIP à la loi "Perben II" et propositions pour un dispositif cohérent*, in *Rapport de la Commission du droit de l'entreprise de la Chambre de commerce et industrie de Paris*, 2005, p. 6.
- 59 C. RUET, *La responsabilité pénale pour faute d'imprudance après la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels*, in *Droit pénal*, 2001, p. 4 e sg.: il termine "caractérisée" ha carattere indeterminato e includerebbe il concetto di gravità coniugandolo con l'idea di adeguatezza rispetto ai parametri della colpa di cui all'articolo 121-3 c.p. Questo sintagma costituirebbe il risultato del compromesso emerso tra i due rami del parlamento francese: alla nozione formulata dall'Assemblea nazionale – la quale faceva riferimento alla gravità della colpa e all'impossibilità dell'ignoranza del rischio- venne preferita, su invito della commissione governativa incaricata della redazione della legge, una formulazione che includesse gli stessi parametri come elementi descrittivi e non costitutivi della fattispecie, scongiurando così il rischio di una commistione con il concetto di "faute inexcusable", proprio della giurisprudenza. In definitiva, esso indicherebbe *un manquement à une norme de comportement appréciée en fonction des circonstances*.
- 60 Sulla nozione di *faute diffuse* J. C. SAINT PAU, *La faute diffuse de la personne morale*, in *Oss. Crim.*, 2004, p. 167.
- 61 P. CONTE – P. MAISTRE DU CHAMBON, *Droit pénal général*, Armand Colin, 2004, n. 385.
- 62 A. VARVARESSOS, *La responsabilità penale dell'impresa nell'ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell'integrità fisica del lavoratore. Giurisprudenza e sistema di un principio instabile*, in *Dir. pen. con.*, 2013, p. 34.
- 63 *Ex multis*: Cass. Crim., 29 settembre 2009, n. 09-80254, in [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr);
- 64 Cfr. M. VERON, *Question prioritaire de consitutionnalité: identification de la personne physique ayant agi pour le compte de la personne morale*, in *Droit pénal*, 2010, p. 35 sg.
- 65 Principio di origine medievale nato per regolare la responsabilità del padrone (*master*) per gli illeciti del servo (*servant*), trasferito in ambito di *civil law* allo scopo di radicale la responsabilità del *master*: dapprima solo laddove esso avesse ordinato la commissione dell'illecito, dopodiché attribuendo rilevanza anche all'ordine implicito (*implied command*) e, successivamente, fondando la responsabilità sulla semplice relazione intercorrente tra *employer* ed *employee*, purché quest'ultimo avesse commesso l'illecito nell'ambito della attività lavorativa (*within the scope of employment*). Cfr. A. PINTO – M. EVANS, *Corporate criminal liability*, Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 18.
- 66 Cfr. *Pearks, Gunston & Tee ltd v. Ward* [1902] 2 KB 1, 11, per il giudice Channel : *by the general principles of nature of mens rea, and, therefore, in ordinary cases a corporation cannot be guilty of a criminal offence, nor the master can be made criminally liable for an offence committed by his servant. But there are exceptions to this rule [...] where [...] the Legislature has*

thought it so important to prevent [a] particular act from being committed that it absolutely forbids it to be done and if it is done, the offender is liable to a penalty whether he had any mens rea or not and whether or not he intended to commit a breach of the law. Where the act is of this character, then the master is [...] responsible and is liable to a penalty. There is no reason why he should not be, because the very object of the Legislature was to forbid the thing absolutely. It seems to me that exactly the same principle applies in the case of a corporation.

67 Cfr. C. NANA, *Revisiting the Question of Imputation in Corporate Criminal Law*, Cambridge Scholars Publishing, 2010, p. 8.

68 A. PINTO – M. EVANS, *Corporate criminal liability*, Sweet & Maxwell, London, 2003, p. 48. Riprende le argomentazioni di Pinto e Evans: R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Giuffrè, 2005, p. 48-49.

69 R. LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Giuffrè, 2005, p. 50.

70 E. MUJIH, *Reform of the law of corporate killing: a toughening or softening of the law?*, in *Company Lawyer*, 2008, p.78: *the minds of those who control the company are the minds of the company itself*.

71 Si tratta di tre casi del 1944: *Kent and Sussex* (la società viene condannata per avere falsificato l'attestazione necessaria per ottenere un buono per il carburante, violando, dunque, il *Motor Fuel Rationing Order*, che sanziona le frodi ai danni del servizio di razionamento del carburante ed il *Defence General Regulation* del 1939, che punisce le false dichiarazioni contenute nei documenti.); *R. v. ICR Haulage* (viene in considerazione il reato di *conspiracy to defraud*, integrato da colui che, in concorso con il direttore, abbia truffato un acquirente facendogli pagare un corrispettivo per un quantitativo di merce superiore a quello consegnato.); *Moore v. Breler* (Nel caso di specie, due *managers* vendevano beni appartenenti alla società, ma, per lucrare sul ricavo derivante dalla vendita, procedevano a falsificare i relativi documenti che confluivano nella contabilità generale della società e ne compromettevano l'autenticità).

72 C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato, la responsabilità penale delle società*, Giuffrè, 2002, p. 148-149.

73 [1972] AC 153. V. [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29/pdfs/ukpga\\_19680029\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/29/pdfs/ukpga_19680029_en.pdf).

74 Al riguardo uno dei giudici, Lord Reid, limitò l'ambito delle persone a *[T]he board of directors, the managing director and perhaps other superior officers of a company carrying out the functions of management and speak and act as the company. The subordinates do not*. V. P. DE GIOIA - CARABELLESE - I. A. SAVINI, *La "231" nel Regno Unito: riflessioni comparatistiche in merito al cd. omicidio societario (Corporate Manslaughter) e al Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *La Resp. Amm. Soc. enti.*, 2011, p. 118.

75 Cfr. C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales: past, present and future*, in *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Spinger, 2011, p. 117.

76 V. DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Dir. pen. Uomo*, 2020, p. 12.

77 Cfr. J. GOBERT - M. PUNCH, *Rethinking Corporate Crime*, in *Cambridge University Press*, 2003, p. 61 sg.

78 Sul punto, le istruzioni del Crown Prosecution Service relative ai reati commessi da persone giuridiche: *evidential difficulties may arise where the company concerned has a diffuse structure, because of the need to link the offence to a controlling officer*, par. "Further Evidential Considerations" consultabile su: <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/corporate-prosecutions>.

79 *R. v. P & O European Ferries (Dover) Ltd*, [1991], 93 Cr App R. 72 Central Crim Ct.

80 *Sheen Report*, par. 14.1, riportato in Lawcom N. 237, cit., p. 115. Sul punto: C. WELLS, *Corporation and criminal responsibility*, Oxford Press, Oxford, 2001, p. 111.

81 *Herald of Free Enterprise case R v HM Coroner for East Kent ex parte Spooner* [1989] 88 Cr App R 10.

82 Nel solo biennio 1996-1998 si sono verificati 510 decessi e 47803 infortuni. Dato riportato da C. WELLS, *Corporate Criminal Liability in England and Wales: past, present and future*, in *Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*, Spinger, 2011, p. 125.

83 Ossia, l'ipotesi di omicidio colposo nello svolgimento di un'attività di impresa, causato da una condotta del *management* non conforme agli *standard* ragionevoli di precauzione.

84 Così, *Ministry of Justice, A Guide to the Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007*, p. 3.

85 *An organisation to which this section applies is guilty of an offence if the way in which its activities are managed or organised - a) causes a person's death; and b) amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the organisation to the deceased.*

86 *An organization is guilty of an offence under this section if the way in which the activities are managed or organised by its senior management is a substantial element in the breach referred to in subsection (1):* Un ente quindi è responsabile di un reato, ai sensi del presente articolo, se il modo in cui le attività sono gestite ovvero organizzate dal suo top management è un elemento sostanziale nella violazione di cui al comma 1 dello stesso articolo.

87 *Ministry of Justice, A Guide to the Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007*, p.8.

88 Si tratta del caso *Caparo Industries plc v. Dickman*.

89 La sec. 25 definisce quali soggetti debbano considerarsi *employee*: soggetti titolari di un contratto di lavoro subordinato o di apprendistato, sia concluso espressamente, in modo scritto o orale, che tacitamente. Letteralmente, "*employee*" means



*an individual who work under a contract of employment or apprenticeship (whether express or implied and, if express, whether orally or in writing) [...].*

90 Letteralmente, ai sensi della sec. 2 (1) (a): *other persons working for the organization or performing services for it*, cioè quei soggetti indicate da: Ministry of Justice, *Corporate manslaughter and Homicide Act 2007, Explanatory Notes* sec. 25(2), par. 22. Reperibile su: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/1/12/7?view=plain>.

91 Ad esempio, secondo l'*Explanatory Notes*, cit., in questa categoria i doveri di una compagnia di trasporti verso i propri passeggeri; quelli sulla corretta conservazione dei cibi gravanti sui fornitori di alimenti; e quelli attinenti ad una prestazione medica o sanitaria. Letteralmente: [...] *supplying goods or services. This will include duties owed by organisations to their customers and will cover, for example, duties owed by transport providers to their passengers and by retailers for the safety of their products. It will also cover the supply services by the public sector, for example, nhs bodies providing medical treatment [...]*

92 In questo senso, il reato si configurerebbe, se la morte si verifica a causa delle inadeguate misure antincendio, o in conseguenza di una condotta consistente nel non avere mantenuto le celle in condizioni adeguate, o per la scarsa situazione igienica, o per uno scorretto trattamento sanitario. Così Lord Goldsmith: *the offence will apply where deaths have arisen as a result of failure to have adequate fire precaution or to maintain cells in adequate conditions, of poor hygiene in workshops, or of failure in medical treatment. Those do not fall outside the Bill*: D. ORMEROD – R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, p. 598.

93 Ad esempio, viene qui in considerazione l'esclusione prevista dalla sec. 3 (1), cioè una decisione di *public policy* presa da una *public authority*, cioè da parte di un soggetto che svolge funzioni di natura pubblica (a eccezione degli organi giudiziari, parlamentari e soggetti che svolgono funzioni connesse a quella legislativa). Letteralmente: *any duty of care owed by a public authority in respect of a decision as to matters of public policy (including in particular the allocation of public resources or the weighing of competing public interests) is not a relevant duty of care*.

94 Ad esempio, viene qui in considerazione l'esclusione prevista dalla sec. 3 (2) , cioè *any duty of care owed in respect of things done in the exercise of exclusively public function is not a "relevant duty of care" unless it falls within section 2(1) (a), (b), (d)*; vale a dire che un ente è titolare di un dovere di diligenza anche nelle attività strettamente pubblicistiche, ma solo nelle ipotesi in cui i doveri di diligenza di cui trattasi siano quelli inerenti *all'employer, o occupier of premises*. Sotto quest'ultimo profilo: Ministry of Justice, *Corporate manslaughter and Homicide Act 2007, Explanatory Notes* sec. 25(2), par. 28.

95 A. DAVIES, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report Authoritative guidance on what the Act will mean for business*, Workplace, Lawgroup, 2008, p. 47.

96 La grave violazione del dovere di diligenza è definita dalla sec. 1 (4) (b) come: *a breach of duty of care by an organisation is a "gross" breach if the conduct alleged to amount to a breach of that duty falls far below can reasonably be expected of the organisation in the circumstances*.

97 Cfr. House Of Common: Home Affair and Work and Pensions Committees, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First joint Report of Session 2005-06*, p. 46: *the new offence is targeted at the most serious management failing that warrant the application of a serious criminal offence. The offence is to be served for cases of gross negligence, where this sort of criminal sanction is appropriate*.

98 In merito, la Section 8(2) del CMCHA 2007 prescrive: *The jury must consider whether the evidence shows that the organization failed to comply with any health and safety legislation that relates to the alleged breach, and if so - (a) How serious that failure was; (b) How much of a risk of death it posed*.

99 Cfr. N. CAVANAGH, *Corporate Criminal Liability. An assessment of the Model of Fault*, in *The Journal of Criminal Law*, 2011, volume 75, n. 5 p. 415; D. ORMEROD – R. TAYLOR, *The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Criminal Law Review*, 2008, p. 420.

100 Ministry of Justice, *Corporate manslaughter and Homicide Act 2007, Explanatory Notes*, par. 15: *this is not linked to a particular level of management but considers how an activity was managed within the organization as a whole*.

101 M. WELHAM, *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: A Manager's Guide to Legal Compliance*, Tottel, 2007, p. 148.

102 V. TORRE, *Riflessioni sul diritto britannico in tema di responsabilità penale degli enti: il corporate killing*, in *Rim. trim. dir. pen. econ.*, 2009, p. 280.

103 Cfr. *Law Commission, Criminal Liability in Regulatory context: A Consultation Paper, No. 195*, 2010, p. 107. Consultabile su [https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2015/06/cp195\\_Criminal\\_Liability\\_consultation.pdf](https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2015/06/cp195_Criminal_Liability_consultation.pdf).

104 V. MONGILLO, *La responsabilità penale tra individuo e ente collettivo*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 421.

105 V. DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Dir. pen. Uomo*, 2020, p. 38.

106 V. DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, in *Dir. pen. Uomo*, 2020, p. 40.

107 House Of Common: Home Affairs and Work and Pensions Committees, *Draft Corporate Manslaughter Bill: First joint Report of Session 2005-06*, par. 169, p. 202. Letteralmente: *We believe that a test should be devised that captures the essence of corporate culpability. In doing this, we believe that the offence should not be based on the culpability of any individual at whatever level in the organisation but should be based on the concept of a "management failure", related to either an absence of correct process or an unacceptably low level of monitoring or application of a management process.*

108 *A care provider commits an offence if— (a)an individual who has the care of another individual by virtue of being part of the care provider's arrangements ill-treats or wilfully neglects that individual, (b)the care provider's activities are managed or organised in a way which amounts to a gross breach of a relevant duty of care owed by the care provider to the individual who is ill-treated or neglected, and (c)in the absence of the breach, the ill-treatment or wilful neglect would not have occurred or would have been less likely to occur.*

109 Così *Criminal Justice and Courts Act 2015 Explanatory Notes*, par. 232 consultabile su: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/2/notes/division/3/1/12> : *an organisation has conducted its affairs in a way that amounts to a gross breach of a duty of care owed towards someone who has been a victim of ill-treatment or wilful neglect by the care provider's employee or another individual engaged by it.*

110 Sul punto: A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *An. Giur. Ec.*, 2009, p. 352.

111 A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *An. Giur. Ec.*, 2009, p. 352.

112 Cfr. F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, 11: *Si tratta di una colpa che risiede e si esaurisce nella struttura dell'ente, rendendola criminogena, ossia delineando un'area di rischio illecito dell'impresa. Ed è quanto basta per addossare all'ente la responsabilità dei reati che si inscrivono in detta area di rischio.*

113 G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Giuffrè, 2008, p. 279 sg.; P. IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche: il bilancio di un'esperienza*, in [www.giustizia.catania.it](http://www.giustizia.catania.it); T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 708.

114 Così, A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *An. Giur. Ec.*, 2009, p. 341.

115 Così, art. 6: *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente: 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). (...)*

116 A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *An. Giur. Ec.*, 2009, p. 352: *negli illeciti colposi si tratterà di valutare se la colpa del singolo discenda dalla mancanza di un'adeguata organizzazione prevenzionistica, se cioè l'organizzazione dell'ente, predisposta dal vertice dell'ente, abbia lasciato varchi oggettivi, utilizzati poi dal singolo in modo colposo.*

117 A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *An. Giur. Ec.*, 2009, p. 352.

 **GIURISPRUDENZA PENALE**